

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3810

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCHETTI, SODANO

Presentata il 5 giugno 1986

Estensione dell'ambito di applicazione del trattamento di disoccupazione speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18

ONOREVOLI COLLEGHI! — In più occasioni il legislatore si è trovato nella necessità di sollecitare nuovi e più puntuali interventi sia per una corretta interpretazione di disposizioni legislative precedentemente emanate, che si prestavano a diverse letture e interpretazioni, sia per precisare e definire meglio gli ambiti di applicazione e i soggetti interessati a determinate disposizioni.

In particolare, nel campo dei trattamenti a sostegno dei redditi dei lavoratori disoccupati o posti in cassa integrazione ordinaria o speciale, più di una volta si è dovuti tornare su disposizioni definite, per correggere impostazioni che, nei fatti, non risultavano coprire interamente l'area degli interessi colpiti e da tutelare.

Con la presente proposta di legge intendiamo riferirci alle norme che regolano l'erogazione della disoccupazione speciale e proporre soluzioni capaci di evitare palesi incongruenze nella applicazione di tali disposizioni in favore dei soggetti interessati.

È noto come la legge n. 1115 del 1968, all'articolo 8 preveda il requisito delle 13 settimane di lavoro, ovvero un trimestre di lavoro retribuito prestato alle dipendenze della stessa ditta, per godere della indennità di disoccupazione speciale.

Successive disposizioni legislative hanno provveduto a stabilire che tale trattamento di disoccupazione speciale spetta anche a quei lavoratori che abbiano goduto del trattamento della cassa

integrazione guadagni straordinaria e, successivamente, ad affermare tale diritto alla disoccupazione speciale anche in assenza del requisito delle 13 settimane, o del trimestre di lavoro retribuito, per quei lavoratori che avessero presentato domanda, ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la presentassero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Malgrado questi opportuni interventi del legislatore, la situazione presenta ancora una anomalia a danno di molti lavoratori interessati alla disoccupazione speciale che la presente proposta di legge intende correggere.

È accaduto che molti lavoratori di aziende da tempo in cassa integrazione guadagni e successivamente fallite, ricostituite subito dopo a seguito di accordi sindacali — anche grazie all'intervento dei pubblici poteri — con altri *partner* privati o in forma cooperativa, pur mantenendo una continuità di fatto del rapporto di lavoro che si è realizzato a singhiozzo prima di un altro fallimento, non abbiano potuto raggiungere, nella nuova collocazione, le 13 settimane o il trimestre di lavoro retribuito a differenza di molti

loro compagni che tale requisito l'avevano maturato.

Ebbene questi lavoratori, a differenza dei loro più fortunati compagni, si sono visti respingere dall'INPS la domanda di disoccupazione speciale per l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge n. 1115 del 1968!

È certamente, questa dell'INPS, una interpretazione restrittiva della successiva legge n. 747, articolo 3, che assicura il trattamento di disoccupazione speciale anche in assenza dei requisiti suddetti, interpretazione resa possibile grazie al termine, contenuto nella legge stessa, per presentare le relative domande.

Con la proposta di seguito formulata, intendiamo superare questa interpretazione restrittiva ad assicurare il trattamento di disoccupazione speciale a quei lavoratori che nelle condizioni previste ed espressamente indicate nel testo, abbiano presentato domanda di disoccupazione speciale e questa sia stata respinta per carenze del requisito più volte richiamato.

Crediamo con ciò di aver semplicemente corretto una palese contraddizione e una ingiustizia a danno di molti lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, anche tutti quei lavoratori la cui domanda, presentata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sia stata respinta per carenza del requisito delle tredici settimane o del trimestre di lavoro retribuito previsto dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, allorché tale carenza sia insorta in relazione ad interruzioni collettive del rapporto di lavoro e passaggio della maggioranza dei lavoratori cessati in una nuova struttura produttiva che salvaguardi la continuità della comunità di lavoro.

2. La domanda del trattamento deve essere ripresentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.